

Il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili OIC e IAS/IFRS

Daniele Beretta
Professore a contratto
nell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Studio CVCG Milano

7 Novembre 2025

Imprese controllate

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ifrs 10
<p>L'impresa controllante ...</p> <ul style="list-style-type: none">▪ dispone, per effetto di azioni o quote possedute, ...<ul style="list-style-type: none">– della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria– di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'ass. ord.▪ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge, di esercitare un' influenza dominante▪ controlla (da sola), in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto	<ul style="list-style-type: none">▪ Il bilancio consolidato deve includere <i>tutte le controllate</i>

Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ifrs 10
<ul style="list-style-type: none">■ Il controllo azionario: possibilità di condizionare il funzionamento e le decisioni delle assemblee■ Il controllo contrattuale: influenza dominante di uno dei contraenti rispetto all'altro <p>NB:</p> <ul style="list-style-type: none">– Normativa sui <i>quorum</i> deliberativi assembleari (di legge o statutari)– Presenza di azioni prive del diritto di voto (azioni di risparmio e privilegiate)– Assenteismo assembleare (le <i>public company</i> e le deleghe)– Accordi parasociali e sindacati di voto	<ul style="list-style-type: none">■ Un investitore <i>controlla</i> un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:<ul style="list-style-type: none">a) il potere sull'entità oggetto di investimento;b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ifrs 10
	<ul style="list-style-type: none">▪ Per stabilire se un investitore controlla un'entità oggetto di investimento, può risultare utile considerare i seguenti fattori:<ul style="list-style-type: none">a) lo scopo e la costituzione della partecipata;b) quali sono le attività rilevanti e come vengono assunte le decisioni in merito a tali attività;c) se i diritti dell'investitore gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti;d) se l'investitore è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata; ee) se l'investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull'ammontare dei propri rendimenti.

Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ifrs 10
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="725 443 2040 874">▪ Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da potenziali diritti di voto (vedi <i>infra</i>) che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese.

Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ifrs 10
<ul style="list-style-type: none">▪ Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa▪ Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali	<ul style="list-style-type: none">▪ Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate (una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità) in conformità all'Ifrs 10. Sono fatti salvi i casi di cui al § 4 dell'Ifrs 10 (vedi slide 9 – 10).

Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ifrs 10
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:<ul style="list-style-type: none">• il potere sull'entità oggetto di investimento;• l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;• la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ifrs 10
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="949 520 2038 691">■ Una controllante perde il controllo nel momento in cui vengono meno le condizioni che attribuiscono il controllo. <p data-bbox="1010 727 2038 898">La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa.</p> <p data-bbox="1010 935 2038 1302">Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione.</p> <p data-bbox="1010 1339 2038 1445">Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.</p>

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 27)	Ifrs 10
<ul style="list-style-type: none">▪ le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni <p>Non sono obbligate a redigere il bilancio consolidato se il gruppo non supera, per sue esercizi consecutivi, due dei tre limiti sotto elencati:</p> <ul style="list-style-type: none">– Totale attivo di stato patrimoniale pari a 25 milioni di euro;– Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 50 milioni di euro;– Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250 unità. <p><i>Segue...</i></p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Una entità controllante <i>non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato</i> se soddisfa <i>tutte</i> le seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">– è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;– i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico; <p><i>Segue...</i></p>

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 27)	Ifrs 10
<p><i>...segue</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ le imprese sottocapogruppo, purché:<ul style="list-style-type: none">– capogruppo sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell' UE– capogruppo rediga il B.C. e lo sottopone al controllo secondo normativa italiana o comunitaria– la sottocapogruppo non sia quotata in borsa– la redazione del subconsolidato non sia richiesta da tanti soci della sottocapogruppo rappresentanti il 5% del capitale	<p><i>...segue</i></p> <ul style="list-style-type: none">– non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;– la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS;

Casi di esclusione dal consolidamento

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ifrs 10
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Esclusione obbligatoria</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>nessuna situazione*</i> ▪ <u>Esclusione facoltativa</u> <ul style="list-style-type: none"> – irrilevanza dell' inclusione – restrizioni nell' esercizio del controllo – impossibilità di ottenere informazioni – possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione <p>* <i>Precedentemente alla pubblicazione del D.Lgs. 32 del 2.2.2007, l' esclusione obbligatoria si aveva in caso di svolgimento di attività eterogenee</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Esclusione obbligatoria</u> <p>Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come “<i>available for sale</i>”, in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio.</p> <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una <i>società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.</i>

Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 28)	Ifrs 10
	<ul style="list-style-type: none">- Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento in quanto la sua attività è <i>dissimile</i> da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dall'Ifrs 8 "Settori operativi" aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo

Individuazione del soggetto che esercita il controllo ex IAS/IFRS

Esistono investitori che detengono più del 50% dei diritti di voto?

Se SI:	Se NO:
<ul style="list-style-type: none">▪ Le attività rilevanti sono effettivamente dirette dalla maggioranza dei diritti di voto?▪ I diritti di voto sono sostanziali (ossia concretamente esercitabili dal detentore?)▪ I diritti di voto forniscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti? <p><i><u>Se la risposta alle tre precedenti domande è «SI» allora esiste il CONTROLLO</u></i></p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Verificare l'esistenza di <u>controllo di fatto</u>▪ Verificare l'esistenza di <u>diritti potenziali sostanziali</u> che forniscono il potere di controllare l'entità▪ Nel caso in cui non vi sia controllo di fatto o non esistano diritti potenziali sostanziali che conferiscono il potere di controllo, occorre accertare l'esistenza di <u>accordi contrattuali</u> o <u>combinazioni di contratti, diritti di voto e diritti di voto potenziali</u> in grado di conferire nel loro insieme, l'esistenza del potere di controllo.

ATTENZIONE: Non sempre i diritti di voto possono influenzare i risultati della partecipata. In questo caso sarà necessario individuare il soggetto che detiene il controllo secondo le «regole» che disciplinano il «controllo di fatto» o il «controllo contrattuale»

L'influenza sulle attività «rilevanti» della partecipata

- **Le attività rilevanti sono le attività della partecipata che ne influenzano significativamente i risultati. Possono comprendere:**
 - a) Acquisto o vendita di beni e servizi;**
 - b) gestione degli *asset* finanziari compresi i casi di inadempienza dell'entità;**
 - c) selezione, acquisizione e cessione di attività;**
 - d) attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi;**
 - e) ottenimento di finanziamenti.**

- **Le decisioni in merito alle attività rilevanti indicative di controllo possono includere:**
 - a) decisioni operative e finanziarie riguardanti l'entità partecipata;**
 - b) decisioni di *budgeting*;**
 - c) decisioni in merito alla gestione del capitale;**
 - d) decisioni di apertura o chiusura di rapporti di collaborazione con determinati fornitori di servizi;**
 - e) nomina e remunerazione del personale chiave dell'entità partecipata.**

Indicatori di capacità attuale di dirigere la partecipata

Nel caso in cui sia difficile stabilire se i diritti di un investitore siano sufficienti a conferirgli il potere su una partecipata, l'investitore deve valutare se ha la capacità effettiva di condurre le attività rilevanti.

Gli elementi da prendere in considerazione possono essere:

a) l'investitore, senza avere alcun diritto contrattuale può:

- nominare o approvare dirigenti con responsabilità strategiche della partecipata che abbiano la possibilità di condurre le attività rilevanti;**
- impartire istruzioni alla partecipata tali da farle intraprendere azioni strategiche a beneficio dell'investitore stesso ovvero vietarne qualsiasi modifica;**
- dirigere il processo di selezione dei componenti l'organo di governo della partecipata**

b) il personale con responsabilità strategiche della partecipata è costituito da parti correlate all'investitore (per esempio gli amministratori di investitore e partecipata sono la stessa persona);


c) l'organo di governo della partecipata è composto prevalentemente da parti correlate all'investitore.

Situazioni che, se combinate con altri diritti, possono indicare l'esistenza del potere di controllo

- **I dirigenti con responsabilità strategiche della partecipata, dotati della capacità di condurre le attività rilevanti, sono dipendenti o ex dipendenti dell'investitore**
- **Le attività operative della partecipata dipendono dall'investitore, come ad esempio:**
 - **la partecipata dipende dall'investitore per finanziare una parte notevole delle proprie attività operative;**
 - **l'investitore è garante di una parte notevole delle obbligazioni della partecipata;**
 - **la partecipata dipende dall'investitore per servizi critici, tecnologia, approvvigionamento o materie prime;**
 - **l'investitore controlla attività, quali licenze o marchi di fabbrica che sono critiche per le attività operative della partecipata;**
 - **la partecipata dipende dall'investitore per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche.**
- **Una parte significativa delle attività esercitate coinvolge l'investitore o viene condotta per suo conto.**
- **L'esposizione, o i diritti, dell'investitore ai rendimenti derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata sono eccessivi rispetto ai diritti di voto o ad altri diritti che può esercitare.**

Un'applicazione


➔ Special purpose entities



- Una *special purpose entity* (SPE) deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'entità e la SPE indica che la SPE è controllata dall'entità.
- Possono segnalare l'esistenza di un controllo le seguenti circostanze
 - le **attività della SPE esercitate** per conto dell'entità in relazione alle sue **specifiche esigenze aziendali**;
 - l'entità ha **poteri decisionali** per ottenere la **maggioranza dei benefici** dell'attività della SPE o, predisponendo un **meccanismo di “pilota automatico”**, l'entità ha delegato questi poteri decisionali;
 - l'entità detiene **diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SPE** e, perciò, può essere **esposta ai rischi inerenti alle attività della SPE**;
 - l'entità **mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SPE o alle sue attività** al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.


Altri casi

Caso 1



Avendo più della metà dei diritti di voto di T, A consolida T.

Caso 2




A vende una opzione *call* a B. L'opzione ha le seguenti caratteristiche:

-opzione americana;

-*Strike price* = *fair value* T

Essendo la *call* esercitabile in qualsiasi momento ed a uno *strike price* pari al *fair value* della società T, B consolida T in quanto detiene un diritto di voto potenziale correntemente esercitabile.

Caso 3




A e B hanno stipulato un patto parasociale con le seguenti caratteristiche:

- A e B nominano ciascuno 3 membri del CdA;
- In caso di parità nelle votazioni del CdA, il voto del Presidente vale doppio (*casting vote*);
- Il Presidente del CdA è nominato da B.

Se il patto vincola solo i soci e non anche la società, A consolida T. Se invece il patto vincola la società (è trascritto nello statuto), B consolida T.

Caso 4




Al momento dell'acquisto del 100% di T da parte di B, per € 100, B cede una call ad A ed A una put a B. Entrambe le opzioni hanno le seguenti caratteristiche:

- opzioni europee a due anni;
- Strike price = € 100 + LIBOR a 3 mesi + 200 basis points – dividendi distribuiti

A consolida T poiché, sebbene B detenga il 100%, la reciproca cessione di *put* e *call* comporta la creazione di un diritto potenziale di voto (*forward*) considerabile come correntemente esercitabile. Nella sostanza, B ha concesso un finanziamento ad A, e non detiene alcun rischio “tipico” dell'azionista. Nei propri bilanci, B deve rappresentare il finanziamento concesso ad A; A, invece, deve rappresentare all'attivo la partecipazione e al passivo il debito verso B. (*segue*)

Caso 5




X, pur essendo il socio di maggioranza, non partecipa alle assemblee, non nomina i componenti del CdA, e non si occupa in alcun modo della gestione.

Di fatto, quindi, la società è da tempo controllata da A.

A non può consolidare T; sarà comunque X a consolidare T, poiché la decisione di non esercitare il controllo è essa stessa una manifestazione di controllo.

Caso 6



**A può/deve consolidare, in presenza di controllo di fatto?
La questione è stata risolta dallo IASB in senso positivo.**

Il processo di consolidamento

Nozione di Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato è destinato a rappresentare la **gestione complessiva** del gruppo nelle sue manifestazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, indipendentemente dalla attribuibilità “genetica” di quelle manifestazioni alle singole imprese del gruppo



Da ciò derivano 2 importanti conseguenze:

Nozione di Bilancio Consolidato *(segue)*



Il bilancio consolidato è un bilancio **di secondo livello**, in quanto costruito mediante aggregazione, con opportune rettifiche, dei bilanci di esercizio delle singole società costituenti il Gruppo



Il bilancio consolidato **non** fornisce alcuna evidenza dei rapporti economico-finanziari intercorsi **fra** le diverse imprese del gruppo

Confronto fra bilancio individuale e bilancio consolidato

	<i>Bilancio individuale</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
Natura	Bilancio di primo livello Sintesi contabile dei fatti di gestione	Bilancio di secondo livello Sintesi delle sintesi contabili delle singole imprese
Genesi	“materia prima” sono le rilevazioni contabili dei fatti di gestione	“materia prima” sono le sintesi contabili delle singole imprese (<i>reporting packages</i>)
Processo di formazione	Assestamento delle risultanze grezze della contabilità generale, rettifiche, ammortamenti, ecc.	Aggregazione dei <i>reporting packages</i> , elisioni, rettifiche, eliminazioni, ecc.
Disciplina	Codice Civile e Principi Contabili Nazionali o IAS/IFRS	D.Lgs. 127/91 e Principio Contabile n. 17 o Principi IAS/IFRS
Soggetto responsabile della redazione	Gli Amministratori della Capogruppo e delle Controllate	Gli Amministratori della Capogruppo

Fasi del processo di consolidamento



Processo di consolidamento

La predisposizione del bilancio consolidato, in quanto bilancio di “secondo livello”, sottende un *processo di consolidamento* dei bilanci individuali delle imprese che compongono il gruppo e che, in base alla normativa di riferimento, rientrano nell'*area di consolidamento*. Le due fasi centrali della tecnica di consolidamento sono:

A: Integrazione dei bilanci

(con eliminazione partecipazione azionaria contro corrispondente quota di Cn controllato e allocazione delle *differenze di consolidamento*)

B: Rettifica ed elisione dei valori originati da scambi tra le imprese del gruppo

Il consolidamento integrale

- Il BC espone unitariamente, secondo un criterio di «**aggregazione integrale**», gli elementi simili di attività, passività, PN, ricavi, costi e flussi finanziari rappresentati nei BdE della capogruppo e delle controllate
- Lo SP e il CE del BC identificano separatamente le interessenze partecipative dei soci non di controllo nel PN e nel risultato economico consolidati («**interessi delle minoranze**»)

Le procedure di consolidamento integrale (1/2)

- Le procedure di consolidamento possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi:
 1. lo svolgimento delle attività di **pre-consolidamento** attività/rettifiche contabili necessarie per rendere **omogenei** i BdE oggetto di consolidamento
 - a) uniformare le date di riferimento;
 - b) uniformare i principi e le politiche contabili;
 - c) riconciliare i saldi delle partite infragruppo (o «intercompany»);
 - d) uniformare la moneta di conto.
 2. la predisposizione della **situazione contabile aggregata** somma «voce per voce» («line by line») degli elementi simili delle situazioni contabili «omogenee» («reporting package»)

Le procedure di consolidamento integrale (2/2)

3. le scritture di consolidamento

- l'**eliminazione** del VC delle partecipazioni di «madre» nelle «figlie» e della corrispondente quota del PN delle figlie
- l'**eliminazione** delle partite intercompany
 - crediti e debiti
 - costi e ricavi
 - utili e perdite interni
 - ✓ utili e perdite infragruppo
 - ✓ dividendi infragruppo

4. la redazione del BC, con separata evidenza delle interessenze di terzi

Le differenze di consolidamento

Madre

P	

Figlia

	Cn

$$P = Cn\%$$

$$P \lesseqgtr Cn\%$$

Bilancio consolidato



	Differenza negativa
Differenza positiva	




A. INTEGRAZIONE DI BILANCI - partecipazione totalitaria

Bilanci delle
singole imprese
(A)

Bilancio consolidato
(A) (P+N)

Bilanci delle
singole imprese
(P+N)




INTEGRAZIONE DI BILANCI - partecipazione al 60%

Bilanci delle
singole imprese
(A)

Bilancio consolidato
(A) (P+N)

Bilanci delle
singole imprese
(P+N)




INTEGRAZIONE DI BILANCI - partecipazione al 60%

Bilanci delle
singole imprese
(A)

Bilancio consolidato
(A) (P+N)

Bilanci delle
singole imprese
(P+N)




INTEGRAZIONE DI BILANCI - partecipazione al 60%

Bilanci delle
singole imprese
(A)

Bilancio consolidato
(A) (P+N)

Bilanci delle
singole imprese
(P+N)



In sintesi:

- In sede di consolidamento, per ciascuna partecipazione detenuta dalla capogruppo in società **controllate** va **eliminato**:
 - il valore contabile della **partecipazione** (costo), in aggiunta alla valorizzazione dell'interessenza dei terzi (in ambito IAS/IFRS)
 - in contropartita alla **quota di patrimonio netto contabile** della controllata di pertinenza della capogruppo (OIC)
 - oppure in contropartita al **patrimonio netto riespresso a fair value** della controllata (IAS/IFRS)

- L'eliminazione delle partecipazioni e delle corrispondenti quote di patrimonio netto di pertinenza, può dare origine a:
 - Differenze **positive**
 - Differenze **negative**

▪ **Differenza positiva ($P > Cn\%$)**

- a. **Differenza valori [correnti / storici]: plusvalori latenti**
- b. **Avviamento (goodwill): attesa di adeguata redditività futura**
- c. **“Cattivo affare”: prezzo d’acquisto non giustificato e sfavorevole**

▪ **Differenza negativa ($P < Cn\%$)**

- a. **Differenza valori [correnti / storici] - attenzione ai principi contabili**
- b. **Avviamento negativo (negative goodwill): attesa di perdite future**
- c. **“Buon affare”: prezzo d’acquisto favorevole**

N.B.:

attenzione alle diverse disposizioni della disciplina nazionale e degli IAS/IFRS

B. Rettifiche ed elisioni dei valori originati da scambi fra imprese del gruppo

Obiettivo del bilancio consolidato è di rappresentare la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come unica entità economica, distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono



A tal fine, è necessario eliminare gli effetti delle transazioni avvenute tra imprese appartenenti al gruppo

B. Rettifiche ed elisioni dei valori originati da scambi fra imprese del gruppo

- **Eliminazione Crediti/Debiti reciproci**
 - **Commerciali**
 - **Finanziari**
- **Eliminazione Costi/Ricavi reciproci**
- **Eliminazione Utili/Perdite lorde su rimanenze acquisite da imprese del gruppo**
- **Eliminazione Utili/Perdite lorde su investimenti (impianti) acquisiti da imprese del gruppo**

- **Eliminazione dividendi erogati ad imprese del gruppo**
- **Conversione di bilanci in valuta**

Attenzione:

- **Operazioni che hanno effetto su valori *attivo/passivo* e/o *componenti positivi/negativi di reddito* ma *non* su *Reddito* e *Capitale***
→ **ELISIONI dei valori numerari e reddituali reciproci**
- **Rettifiche che hanno effetto su *Reddito* e *Capitale***
→ **RETTIFICHE che impattano su reddito e capitale**

Quadro delle rettifiche e delle elisioni delle operazioni infragruppo

1) Eliminazione costi/ricavi reciproci

Alcuni esempi

- ◆ *Scambi tra imprese del gruppo che danno luogo alla rilevazione di costi di acquisto e di ricavi di vendita rispettivamente per la parte acquirente e per la parte venditrice*



Si stornano le voci di bilancio a cui tali costi e ricavi si riferiscono (beni o servizi)

- ◆ *Concessione di finanziamenti tra imprese del gruppo che generano oneri e proventi finanziari rispettivamente per l'impresa finanziata e per quella finanziatrice*



Si stornano le voci “oneri” e “proventi” finanziari

2) Eliminazione crediti/debiti reciproci

Alcuni esempi

- ◆ *Scambi tra imprese del gruppo che alla data del consolidato risultano ancora da regolare e che quindi hanno generato crediti e debiti commerciali rispettivamente per la parte venditrice e per la parte acquirente*



Si stornano le voci “crediti” e “debiti” di natura commerciale

- ◆ *Concessione di finanziamenti tra imprese del gruppo che si presentano a fine esercizio sottoforma di crediti e debiti finanziari rispettivamente per l'impresa finanziatrice e per quella finanziata*



Si stornano le voci “crediti” e “debiti” di natura finanziaria

3) Eliminazione utili/perdite lordi su rimanenze acquisite da imprese del gruppo


- La valutazione delle rimanenze di magazzino per il gruppo deve essere effettuata in base al *costo per il gruppo*

- Rettifica *non* necessaria se:
 - pz trasferimento = costo produzione
 - costo produzione > pz mercato
(NB: dimensione svalutazione)

- Rettifica necessaria se:

- pz trasferimento > costo produzione → *eliminaz. utile infragruppo*
- pz trasferimento < costo produzione → *eliminaz. perdita infragruppo, salvo che la stessa “anticipi” la perdita per il gruppo (effettivo minor valore economico)*

4) Eliminazione utili/perdite lordi su investimenti acquisiti da imprese del gruppo



5) Eliminazione dividendi distribuiti dalla controllata

- È necessario evitare la duplice contabilizzazione dello stesso utile, sia in capo alla società che lo distribuisce, sia in capo alla società che lo percepisce
- Eliminazione del provento finanziario nel bilancio della società che lo ha percepito
- Reintegrazione del minor patrimonio netto nel bilancio della società che ha distribuito il dividendo



n.b.: in caso di valutazione della partecipazione *a patrimonio netto*, *rettifica già effettuata* nel bilancio d'esercizio della controllante

Riconciliazioni strumentali all'eliminazione delle partite infragruppo

- L'eliminazione delle partite infragruppo presuppone l'*equivalenza* dei valori rilevati dalle controparti.
- Se manca questa equivalenza, è necessario “crearla” *integrando/rettificando* il bilancio consolidato di valori non rilevati da talune imprese del gruppo.
- A questo punto è possibile procedere all'eliminazione delle voci reciproche

Cause:

- **a. Errori nelle rilevazioni**
- **b. Sfasamenti temporali**

{	→ Rimesse in transito
	→ Differenti date di chiusura
- **c. Differente grado di strumentalità**
(Bene-merce per una società ↔ Bene strumentale per l'altra società)

Crediti/debiti e proventi/oneri reciproci

D. Lgs. 127/91 (art. 31, co. 3), integrato con Oic 17	Ifrs 10 (§ B86), integrato dal <i>Framework</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Devono essere elisi▪ Facoltà di non eliminare gli importi irrilevanti, indicando il motivo in N.i. — Irrilevanza misurata rispetto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura▪ Anche in presenza di minoranze, eliminazioni per l'intero ammontare (100%)▪ Operazioni reciproche eliminate se successive all'acquisto della partecipazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Devono essere elisi▪ Facoltà di non eliminare gli importi irrilevanti, indicando il motivo in N.i. — <i>Relevance e balance between benefit and cost</i>

Utili/Perdite relative a valori compresi nel patrimonio

D. Lgs. 127/91 (art. 31, co. 3), integrato con Oic 17	Ifrs 10 (§ B86), integrato dal <i>Framework</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Devono essere elisi▪ <i>Facoltà di non eliminare gli importi irrilevanti, indicando il motivo in N.i., se sorti a seguito a operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta "costi sproporzionati"</i>▪ Anche in presenza di minoranze, eliminazioni per l'interno ammontare (100%)▪ Irrilevanza misurata tenendo conto dell'importo assoluto e dell'effetto sul risultato economico e sulla voce interessata▪ Limite eliminazione ut/pd infragruppo in relazione all'effettivo valore netto di realizzo o valore d'uso del bene	<ul style="list-style-type: none">▪ Devono essere elisi▪ <i>Facoltà di non eliminare gli importi irrilevanti, indicando il motivo in N.i. — Relevance e balance between benefit and cost</i>

Eliminazione di utili/perdite infragruppo: *una precisazione*

- Sebbene si parli diffusamente di *eliminazione* dei margini infragruppo, in realtà la rettifica da apportare sottende un *trasferimento temporale* di tali margini, in particolare dall'esercizio in cui tale margine è realizzato *da una unità del gruppo* – ma *non* dal gruppo – a quello in cui tale margine è realizzato *dal gruppo* (a fronte della cessione a unità esterne al gruppo)
 - *Conseguenze applicative*
 - Nell'esercizio in cui la singola unità – ma non il gruppo – realizza il margine, *eliminazione* dello stesso nel bilancio consolidato [*rettifica ↓ utile dell'es.*]
 - Negli esercizi successivi ma antecedenti al realizzo per il gruppo, *eliminazione* dello stesso nel bilancio consolidato [*rettifica ↓ utili es.prec. o riserve*]
 - Nell'esercizio in cui il gruppo realizza il margine, *iscrizione* dello stesso nel bilancio consolidato [*rettifica ↑ utile dell'es. e rettifica ↓ utili es.prec. o riserve*]
- N.B.: in caso di margine infragruppo negativo → riconoscimento “immediato” dello stesso nel bilancio consolidato se si tratta di “effettivo” minor valore*

Metodi di consolidamento e interessi di minoranza

INTEGRAZIONE DI BILANCI - partecipazione al 60%


Bilanci delle
singole imprese

Bilancio consolidato


*Integrazione
globale*

*Integrazione
proporzionale*


*Criterio del
patrimonio netto*



Interessi di minoranza
"inclusi" nel bil.cons.



Interessi di minoranza
"esclusi" dal bil.cons.



Il consolidamento integrale – *disciplina di riferimento*

- L'art. 31, d.lgs. 127/1991, prescrive che “*gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente*”
- L'art. 32, co. 3, d.lgs. 127/1991, dispone che “*l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce denominata 'capitale e riserve di terzi'*”
- L'art. 32, co. 4, d.lgs. 127/1991, stabilisce che “*la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata 'utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi'*”

Il consolidamento integrale – *disciplina di riferimento*

- L'IFRS 10, § B67, prevede che per la redazione del bilancio consolidato si debba:
 - combinare elementi simili di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari della controllante con quelli delle controllate;
 - compensare (eliminare) il valore contabile della partecipazione della controllante in ciascuna controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante (l'IFRS 3 spiega come contabilizzare il relativo avviamento);
 - elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo.

Tre alternative modalità di attribuzione dei valori agli interessi di minoranza:

- Valore contabile del Pn della controllata
- Valore corrente del Pn della controllata
- Valore corrente del Pn della controllata + eventuale avviamento (cd. *full goodwill approach*)

Il consolidamento proporzionale - *disciplina di riferimento*

- L'art. 37 del d.lgs. 127/1991, prevede che “*l’inclusione*” nel BC delle società in cui la capogruppo detenga il controllo “*congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi*” avvenga “*secondo il criterio della **proporzione** con la partecipazione posseduta*”

Il consolidamento con il criterio del patrimonio netto - *disciplina di riferimento*

- **L'IFRS 11, § 24, prescrive che la capogruppo “rilevi la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il **metodo del patrimonio netto**”**
- **L'IFRS 11, § 24, prevede infatti che "un joint venturer deve rilevare la propria interessenza nella joint venture come una partecipazione e deve contabilizzarla seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, a meno che l'entità non sia esentata dall'applicazione del metodo del patrimonio netto secondo quanto specificato in tale principio".**

Il consolidamento con il criterio del patrimonio netto - *disciplina di riferimento*

- **Lo IAS 28, § 3, prevede che** *"il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e, successivamente all'acquisizione, rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nelle attività nette della partecipata.*

L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio della partecipata e le altre componenti del conto economico complessivo della partecipante riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata".


Il consolidamento con il criterio del patrimonio netto - *disciplina di riferimento*

- L'art. 36, d.lgs. 127/1991, prescrive che “*le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate*” con il metodo del patrimonio netto
- Lo IAS 28, § 16, prescrive che la “*partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto*”, salvo casi eccezionali esplicitamente indicati dallo IAS 28 stesso


Metodo integrale

D. Lgs. 127/91	Ifrs 10
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="165 539 698 584">■ ...<li data-bbox="232 683 1055 900">Procedura “ordinaria”, non applicata soltanto in caso di esclusione facoltativa<li data-bbox="165 1023 698 1067">■ ...	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1167 539 1700 584">■ ...<li data-bbox="1234 692 2033 909">Procedura “ordinaria”, non applicata soltanto in caso di esclusione obbligatoria<li data-bbox="1167 1023 1700 1067">■ ...


Metodo proporzionale

D. Lgs. 127/91	Ifrs 11
<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Controllo congiunto</u>, purché la % di partecipazione non sia inferiore a quanto stabilito dall' art. 2359, co. 3	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Controllo congiunto</u><ul style="list-style-type: none">– <i>Attività a controllo congiunto</i><p style="text-align: center;">↓</p><p>Un'<u>attività a controllo congiunto</u> è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo. Tali parti sono definite gestori congiunti</p><p style="text-align: center;"> <u>Metodo proporzionale</u></p>


Criterio del Patrimonio netto

D. Lgs. 127/91	Ias 28
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Partecipazioni in imprese collegate</u> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Partecipazioni irrilevanti</u> → <i>costo</i> ▪ <u>Partecipazioni escluse per restrizioni nell'esercizio del controllo</u> → <i>costo</i> ▪ <u>Partecipazioni escluse per impossibilità di ottenere informazioni</u> → <i>costo</i> <ul style="list-style-type: none"> ↳ in caso di disponibilità di informazioni sufficienti → <i>criterio del Patrimonio netto</i> ▪ <u>Partecipazioni possedute a scopo di successiva alienazione</u> → <i>minore fra costo e V.P.R.</i> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Joint venture</u> ▪ <u>Partecipazioni in imprese collegate</u> <p>Un'impresa nella quale la partecipante ha un'influenza notevole che si estrinseca nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.</p> <p style="text-align: center;"> <u>Patrimonio netto</u></p> <p>↳ <i>ma</i>, in caso di partecipazione classificata come posseduta per la vendita in conformità all'Ifrs 5 → <i>minore fra valore contabile e fair value al netto costi di vendita</i></p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>"Altre partecipazioni"</u>, tra cui quelle per le quali non sussiste o viene meno il controllo → in aderenza all'Ifrs 9 (<i>fair value</i>, con $\Delta f.v.$ a Ce o a Sp) </div>


Quadro di sintesi del trattamento contabile delle partecipazioni nel **bilancio consolidato nazionale**



Quadro di sintesi del trattamento contabile delle partecipazioni nel **bilancio consolidato Ias/Ifrs**



Quadro di sintesi del trattamento contabile delle Partecipazioni nel **“bilancio separato”** della capogruppo



L'eliminazione di crediti e debiti infragruppo

La capogruppo A ha concesso un finanziamento a B per l'importo di 20.000. Il VC delle attività e delle passività di B era pari al FV alla data di acquisizione della partecipazione totalitaria di A in B.

SP capogruppo A				SP figlia B			
Partecipazione B (100%)	9.000	PN	10.000	Attività	50.000	PN	7.000
Crediti vs. B	20.000	Passività	99.000			Debiti vs. A	20.000
Altre Attività	80.000					Altre Passività	23.000
				Totale	50.000		
Totale	109.000	Totale	109.000			Totale	50.000

Il goodwill è pari a 2.000 (= Partecipazione B – PN a FV di B = 9.000 – 7.000).

SP consolidato			
Goodwill	2.000	PN	10.000
Attività	130.000	Passività	122.000
Totale	132.000	Totale	132.000

L'eliminazione di costi e ricavi infragruppo

La capogruppo A detiene il 100% di B. A presta servizi a B per 10.000.

CE capogruppo A		CE figlia B	
Ricavi prestazioni a B	10.000	Ricavi	40.000
Altri ricavi	50.000	Costi prestazioni da A	(10.000)
Costi	(40.000)	Altri Costi	(20.000)
Utili ante imposte	20.000	Utili ante imposte	10.000
Imposte (30%)	(6.000)	Imposte (30%)	(3.000)
Utile netto	14.000	Utile netto	7.000

CE consolidato

Ricavi	90.000
Costi	(60.000)
Utili ante imposte	30.000
Imposte (30%)	(9.000)
Utile netto	21.000

L'eliminazione di utili e perdite infragruppo (1/4)

La capogruppo A detiene il 100% di B. A cede beni a B per 15.000, realizzando un utile interno di 5.000. Alla data di chiusura dell'esercizio tutti i beni risultano giacenti nel magazzino di B.

SP capogruppo A				SP figlia B			
Partecipazione B (100%)	9.000	CS e Riserve	10.000	Rimanenze	15.000	CS e Riserve	9.000
		Utile es.	<u>8.000</u>			Utile es.	<u>2.000</u>
Rimanenze	-		18.000	Altre Attività	35.000		11.000
Altre Attività	80.000	Passività	71.000			Passività	39.000
Totale	89.000	Totale	89.000	Totale	50.000	Totale	50.000

CE capogruppo A		CE figlia B	
Ricavi vendite a B	15.000	Ricavi	50.000
Altri ricavi	50.000	Variazione rimanenze	15.000
Costo acquisto beni ceduti a B	(10.000)	Costo acquisto beni ceduti da A	(15.000)
Altri costi	<u>(43.572)</u>	Altri costi	<u>(47.143)</u>
Utili ante imposte	11.428	Utili ante imposte	2.857
Imposte (30%)	<u>(3.428)</u>	Imposte (30%)	<u>(857)</u>
Utile netto	8.000	Utile netto	2.000

L'eliminazione di utili e perdite infragruppo (2/4)

SP consolidato

Rimanenze	10.000	CS e Riserve	10.000
		Utile es.	<u>6.500</u>
Att. per imposte anticipate	1.500		16.500
Altre Attività	115.000	Passività	110.000
Totale	136.500	Totale	126.500

CE consolidato

Ricavi	100.000
Variazione rimanenze	10.000
Costo acquisto beni ceduti a B	(10.000)
Altri costi	<u>(90.715)</u>
Utili ante imposte	9.285
Imposte (30%)	2.785
Utile netto	6.500

L'eliminazione di utili e perdite infragruppo (3/4)

La capogruppo A detiene il 100% di B. A cede un macchinario a B per 45.000, realizzando una plusvalenza di 10.000.

SP capogruppo A				SP figlia B			
Partecipazione B (100%)	9.000	CS e Riserve	10.000	Macchinari	45.000	CS e Riserve	9.000
		Utile es.	<u>15.000</u>			Utile es.	<u>2.000</u>
Macchinari	-		25.000	Altre Attività	35.000		11.000
Altre Attività	80.000	Passività	64.000			Passività	69.000
Totale	89.000	Totale	89.000	Totale	80.000	Totale	80.000

CE capogruppo A	
Ricavi	55.000
Plusvalenza su macchinari	10.000
Costi	<u>(43.572)</u>
Utili ante imposte	21.428
Imposte (30%)	<u>(6.428)</u>
Utile netto	15.000

CE figlia B	
Ricavi	50.000
Costi	<u>(47.143)</u>
Utili ante imposte	2.857
Imposte (30%)	<u>(857)</u>
Utile netto	2.000

L'eliminazione di utili e perdite infragruppo (4/4)

SP consolidato

Macchinari	35.000	CS e Riserve	10.000
Att. per imposte anticipate	3.000	Utile es.	<u>10.000</u>
Altre Attività	115.000		20.000
Totale	153.000	Passività	133.000
		Totale	153.000

CE consolidato

Ricavi	105.000
Costi	<u>(90.715)</u>
Utili ante imposte	14.285
Imposte (30%)	4.285
Utile netto	10.000

L'eliminazione di dividendi infragruppo (1/3)

La capogruppo A detiene il 100% di B. La controllata B distribuisce dividendi ad A per 5.000.

SP capogruppo A al 31/12/n			
Partecipazione B (100%)	9.000	CS e Riserve	10.000
		Utile es.	<u>15.000</u>
Attività	80.000		25.000
		Passività	64.000
Totale	89.000	Totale	89.000

SP figlia B al 31/12/n-1		SP figlia B al 31/12/n	
Attività	70.000	Attività	80.000
		CS e Riserve	9.000
		Utile es.	<u>2.000</u>
			11.000
		Passività	69.000
Totale	70.000	Totale	80.000

L'eliminazione di dividendi infragruppo (2/3)

CE capogruppo A (n)	
Ricavi	60.000
Dividendi pagati da B	5.000
Costi	<u>(50.000)</u>
Utili	15.000

CE figlia B (n-1)	
Ricavi	40.000
Costi	<u>(35.000)</u>
Utili	5.000

CE figlia B (n)	
Ricavi	50.000
Costi	<u>(48.000)</u>
Utili	2.000

L'eliminazione di dividendi infragruppo (3/3)

SP consolidato al 31/12/n

Attività	160.000	CS e Riserve	10.000
		Riserva utili consolidati	5.000
		Utile es.	<u>12.000</u>
			27.000
		Passività	133.000
Totale	160.000	Totale	160.000

CE consolidato (n)

Ricavi	110.000
Costi	<u>(98.000)</u>
Utile	12.000